

Codice A1816A

D.D. 3 luglio 2018, n. 1956

R.D. 523/1904 - P.I. 6028 - Lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione in alveo del torrente Tinella, nei tratti compresi tra le localita' "Case Boido" e "ponte Stazione" nel comune di S. Stefano Belbo (CN) mediante l'impiego del volontariato di Protezione Civile. Richiedente: Comune di S. Stefano Belbo.

In data 29/05/2018 il Comune di S. Stefano Belbo, con sede in S. Stefano Belbo (CN), via Umberto I n. 1, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione in alveo del torrente Tinella mediante l'impiego del volontariato di Protezione Civile; tali lavori consistono nel taglio della vegetazione presente nell'alveo attivo entro i cigli di sponda, nei tratti del corso d'acqua compresi tra la località denominata "Case Boido" e il ponte "Stazione".

Il tratto del torrente Tinella tra il "ponte Stazione" e la sua confluenza nel torrente Belbo rientra nella fascia B del Belbo e pertanto è di competenza dell'A.I.Po – Ufficio Operativo di Alessandria, che ha rilasciato il parere favorevole con P.I. CN 3803.

All'istanza é allegata la documentazione tecnica relativa all'esercitazione di Protezione Civile, redatta dall'Ufficio Tecnico del Comune di S. Stefano Belbo, in base alla quale è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Per gli interventi nei cantieri sopra specificati assoggettati alla presente autorizzazione idraulica, trattandosi di interventi di manutenzione idraulica, come definiti dall'art. 37 bis del Regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., si ritiene che ai sensi della L.R.12/2004 e s.m.i. e del Regolamento regionale n.14/R/2004 e s.m.i. non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

L'Amministrazione Comunale di S. Stefano Belbo con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 30/10/2017, ha approvato la documentazione tecnica relativa all'esercitazione di Protezione Civile di cui trattasi. Il Direttore dei lavori è stato individuato nella persona del geom. Maurizio Pignatelli – Responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune di S. Stefano Belbo.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame della documentazione tecnica, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Tinella con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. nell'alveo attivo e in corrispondenza dei ponti è consentito il taglio ai sensi dell'art. 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.; per gli eventuali interventi nei restanti tratti d'alveo si richiamano le prescrizioni di cui all'art. 37 del medesimo regolamento;
- b. si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- visti gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- vista la D.G.C. n.76 del 30/10/2017 del Comune di S. Stefano Belbo;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di S. Stefano Belbo con sede in S. Stefano Belbo (CN), via Umberto I n. 1, ad eseguire i lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione in alveo del torrente Tinella mediante l'impiego del volontariato di Protezione Civile secondo le caratteristiche e modalità indicate nella documentazione tecnica allegata all'istanza, nei tratti del corso d'acqua compresi tra la località denominata "Case Boido" e il ponte "Stazione", che si restituisce al richiedente vistata, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto della documentazione tecnica relativa all'esercitazione di Protezione Civile e delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. gli interventi di manutenzione con il taglio della vegetazione dovranno essere eseguiti in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nei tratti individuati nella documentazione tecnica allegata all'istanza;
3. durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio della vegetazione, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
4. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il committente dei lavori è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
5. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato nell'alveo;
7. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;

8. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro sei mesi** dalla data del presente provvedimento;
9. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato; ad avvenuta ultimazione dovrà essere inviata la Dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente alla documentazione tecnica approvata;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI